



# *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,  
Vigilanza e Normativa Tecnica  
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

## Risoluzione n. 219881 del 24 ottobre 2012

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. – Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio al dettaglio di prodotti del settore alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande – Diploma di “Agrotecnico”

Si fa riferimento alla mail con la quale la S.V. chiede se il possesso del diploma di “Agrotecnico” possa considerarsi requisito valido ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l’avvio di attività di commercio al dettaglio inerenti il settore merceologico alimentare e per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell’articolo 71, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni ad opera del decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147.

Al riguardo si evidenzia che la circolare esplicativa n. 3642/C del 15 aprile 2011, contenente alcune indicazioni relative all’applicazione delle nuove disposizioni sui requisiti di accesso nel caso di avvio di attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e somministrazione, al punto 2.1 ha individuato i diplomi del secondo ciclo di istruzione (così come previsti dalla riforma entrata in vigore dall’anno scolastico 2010-2011) conseguiti a fronte di percorsi scolastici che sono da ritenersi validi ai fini della qualificazione professionale di cui in oggetto.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate al D.P.R. n. 88 del 15 marzo 2010, relativo al riordino degli istituti tecnici, è possibile collocare ciascun indirizzo scolastico del previgente ordinamento nelle rispettive articolazioni e settori del nuovo ordinamento.

Con riguardo al diploma professionale di “Agrotecnico”, la confluenza prevista dalla tabella presente nell’allegato D al D.P.R. n. 87 del 2010 è quella del Settore “Servizi”, indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale”, che è stato individuato dalla scrivente Direzione tra quelli i cui percorsi scolastici sono da ritenersi validi ai fini della qualificazione professionale in oggetto (cfr. tabella punto 2.1 della circolare 3642/C del 15 aprile 2011).

Stante quanto sopra la scrivente non può che confermare la validità del diploma in questione.

IL DIRETTORE GENERALE  
*Gianfrancesco Vecchio*